

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010, nota di addebito n. 3241011712, relativa al rimborso di un importo pari a EUR 55 377,62;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- 1) Violazione del diritto comunitario per erronea o assente valutazione dei fatti

La ricorrente adduce il carattere erroneo e/o l'assenza della valutazione dei fatti relativamente all'esigibilità di specifiche spese di personale nonché di spese di viaggio e di soggiorno. Essa fa altresì valere l'assente o erronea valutazione dei fatti rispetto a varie prestazioni di servizio.

- 2) Violazione del diritto comunitario per grave difetto di motivazione

In proposito, la ricorrente sostiene l'assenza di motivazione nella nota di addebito, l'assenza di motivazione del riconoscimento e del diniego di riconoscimento di spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assenza di motivazione dell'aumento dell'importo non esigibile per quanto riguarda la rubrica «diverse prestazioni di servizio».

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Peeters Landbouwmachines/UAMI — Fors MW (BIGAB)

(Causa T-33/11)

(2011/C 80/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P.N.A.M. Claassen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AS Fors MW (Saue, Repubblica di Estonia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 novembre 2010, procedimento R 210/2010-1;
- ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, ovvero ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di

dichiarazione di nullità, nella parte riguardante la registrazione per la classe 7; e

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BIGAB», per prodotti delle classi 6, 7 e 12 — registrazione di marchio comunitario n. 4363842

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la propria domanda sugli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 52, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea della mala fede e non ha riconosciuto l'importanza della somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi messi a confronto.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione

(Causa T-34/11)

(2011/C 80/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, delle suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del SA e delle relative aliquote dei dazi doganali.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché il provvedimento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non comporta alcuna ulteriore misura di esecuzione.

La ricorrente afferma, inoltre, che l'atto impugnato è invalido, in quanto esso riduce la portata della sottovoce 8443 31 del SA 2007 escludendo da essa le macchine multifunzione (in prosieguo: le «MMF»), precedentemente classificate nella sottovoce 8471 60 del SA 2002, benché la convenuta non possa modificare la portata delle sottovoci del SA in forza dell'art. 3 della convenzione sul SA ⁽¹⁾, e dell'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 ⁽²⁾.

La ricorrente sostiene poi che l'atto impugnato è invalido, in quanto modifica le aliquote dei dazi doganali applicabili a determinate MMF precedentemente classificate nelle sottovoci 8471 60 e 8517 21 del SA 2002, e viola in tal modo l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.

Infine, l'atto impugnato violerebbe l'art. II del GATT 1994 ⁽³⁾ e gli obblighi assunti dall'UE nel suo elenco delle concessioni, in quanto esso impone dazi su determinate MMF rispetto alle quali l'UE si era impegnata ad eliminare tutti i dazi doganali.

⁽¹⁾ Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 14 giugno 1993.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

⁽³⁾ Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Kyocera Mita Europe/Commissione

(Causa T-35/11)

(2011/C 80/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kyocera Mita Europe BV (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ e, in particolare, nella parte in cui introduce le suddivisioni nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce motivi identici a quelli dedotti dalla ricorrente nella causa T-34/11, Canon Europa/Commissione.

⁽¹⁾ GU 2010 L 284, pag. 1.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Japan Airlines/Commissione europea

(Causa T-36/11)

(2011/C 80/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines International Co., Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, lawyers, e R. Burton, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2001
- In subordine, nell'esercizio della propria giurisdizione anche di merito, disporre la riduzione dell'ammenda imposta alla ricorrente ed alla AL and Japan Airlines Corporation; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 Def. caso COMP/39.258 — Tariffe aeree; secondo la quale la ricorrente, unitamente alla Japan Airlines Corporation (JAC) (che è stata assorbita dalla ricorrente e ha cessato di esistere) avrebbe violato l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE coordinando con altri vettori aerei la propria politica di prezzi per le tariffe del trasporto aereo con riguardo a (i) sovrapprezzo carburante, (ii) sovrapprezzo per dispositivi di sicurezza e (iii) mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi.